**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 1 ottobre 2020

**Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze**

**stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della**

**Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.**

**Inserimento nella tabella I della sostanza isotonitazene. (20A05477)**

*(GU n.255 del 15-10-2020)*

 IL MINISTRO DELLA SALUTE

 Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni,

recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di segui

to

denominato «Testo unico»;

 Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze

stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate

tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali;

 Considerato che nelle tabelle I, II, III e IV del testo unico

trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto

di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di

indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle

tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

 Visto in particolare l'art. 14, lettera a), punto 1) del testo

unico che prevede l'inserimento nella tabella I delle sostanze

ottenibili per sintesi che siano riconducibili per struttura chimica

o per effetti a quelle oppiacee;

 Viste le note pervenute nel primo semestre 2020 da parte

dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce

del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio

dei ministri, concernenti le segnalazioni e un iniziale rapporto

complessivo sull'aumento delle identificazioni in Europa e sui

potenziali rischi derivanti dalla nuova molecola isotonitazene, che

l'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA)

ha trasmesso al Punto focale italiano nei mesi di febbraio e aprile

2020;

 Vista l'informativa pervenuta in data 6 marzo 2020 da parte del

Ministero degli affari esteri sul rischio del dilagare dell'uso di

tale sostanza, negli Stati Uniti e in Canada;

 Considerato che la sostanza isotonitazene e' un potente oppioide

sintetico, riconducibile per struttura all'etonitazene presente nella

tabella I del testo unico, con effetti simili a quelli del fentanil e

di altri analgesici oppiacei, che possono provocare nel consumatore

il rischio di insufficienza respiratoria acuta e di intossicazioni

fatali per arresto respiratorio;

 Considerato che la molecola isotonitazene e' disponibile sul

mercato delle droghe in Europa, almeno dall'aprile 2019, come

risulta: da sequestri di polizia in Estonia, Germania, Lettonia, da

un sequestro doganale in Svezia, da un campione ottenuto tramite

acquisto in Belgio e da campioni biologici provenienti da un caso di

decesso nel Regno Unito, rilevati nel periodo aprile 2019 - marzo

2020;

 Tenuto conto dei casi di decesso correlati all'assunzione di detta

sostanza registrati sul territorio europeo: in Germania (un caso),

nel Regno Unito (un caso) ed in altri paesi: in Canada (tre casi) e

negli Stati Uniti (diciotto casi), riferiti allo stesso periodo

aprile 2019 - marzo 2020;

 Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con

nota del 2 aprile 2020, favorevole all'inserimento nella tabella I

del testo unico della sostanza isotonitazene;

 Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso

nella seduta del 14 luglio 2020, favorevole all'inserimento nella

tabella I della sostanza isotonitazene;

 Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del

testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione anche

della presenza di diversi casi di decesso associati al consumo

isotonitazene e dei rischi connessi alla sua diffusione sul mercato

illecito delle droghe, riconducibile a sequestri effettuati in

Europa;

 Decreta:

 Art. 1

 1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' inserita,

secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

 isotonitazene (denominazione comune)

 N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimi

dazol-1-etanamina (denominazione chimica).

 Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

 Roma, 1° ottobre 2020

 Il Ministro: Speranza